



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 20/01/1996 n. 19

Oggetto:

Imposta di bollo - Registri di carico e scarico in materia di prevenzione e repressione delle frodi.

Sintesi:

I registri di carico e scarico - numerati e vidimati dagli organi periferici del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - non rientrano nella previsione dell'art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72.

Testo:

Con la nota sopradistinta codesto Ministero chiede di conoscere se i registri di carico e scarico - numerati e vidimati dai propri uffici periferici - previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e commercializzazione dei prodotti agrari e di uso agrario vadano assoggettati all'imposta di bollo.

Cio' in quanto - secondo gli Ispettori di finanza del Ministero del Tesoro - l'art. 16 della tariffa di bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 va interpretato nel senso che va assoggettato al tributo di bollo ogni registro numerato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 c.c., prescindendo, a differenza di quanto previsto dall'art. 22 della tariffa abrogata, dal carattere contabile o commerciale o dall'obbligatorietà o meno dei registri.

Chiede inoltre di conoscere se le istanze dirette alla preventiva numerazione e vidimazione ricadano nella previsione esentativa dell'art. 14 della tabella - allegato B - al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Cio' posto, per quanto riguarda i registri di carico e scarico, si osserva che, nella fattispecie, la numerazione e la vidimazione non avvengono con le modalita' previste dagli artt. 2215 e 2216 c. c., secondo cui tali operazioni sono compiute dall'Ufficio del Registro delle Imprese o dal Notaio, ma sono effettuate dagli uffici periferici di codesto Dicastero.

Si ritiene pertanto che i registri in questione non rientrino nella previsione dell'art. 16 della citata tariffa.

Da quanto sopra esposto non discende che le istanze con le quali si richiede la numerazione e la vidimazione dei predetti registri siano esenti dal bollo in base all'art. 14 della Tabella allegato al citato D.P.R. n. 642 del 1972.

Tale articolo prevede che sono esenti dall'imposta di bollo "le domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta".

In proposito si fa presente, innanzitutto, che l'istanza diretta ad ottenere la numerazione e la vidimazione non possono essere intese come richiesta di certificati ma come richiesta di formalita'.

In secondo luogo, il suddetto art. 14 fa riferimento alla richiesta di documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo: il che non si verifica nella fattispecie in esame, atteso che i registri in parola potrebbero essere assoggettati al tributo in caso d'uso, cioe' in caso di presentazione all'Ufficio del Registro per la registrazione.

Si ritiene quindi che le istanze dirette ad ottenere la numerazione e la vidimazione dei suddetti registri vadano assoggettate all'imposta di bollo.